

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE
IN STRUTTURE ATTREZZATE

(CANONE MERCATALE)

(Legge 160/2019)

Sommario

ART. 1 Ambito e finalità del Regolamento.....	3
ART. 2 Definizioni e disposizioni generali	3
ART. 3 Presupposto del canone.....	3
ART. 4 Soggetto passivo.....	4
ART. 5 Ufficio comunale competente.....	4
ART. 6 Commercio su aree pubbliche.....	4
ART. 7 Rilascio dell'autorizzazione	4
ART. 8 Criteri per la determinazione della tariffa.....	4
ART. 9 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
ART. 10 Determinazione delle tariffe giornaliere.....	5
ART. 11 Determinazione del canone	6
ART. 12 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	6
ART. 13 Accertamenti – Recupero canone	7
ART. 14 Sanzioni e indennità	8
ART. 15 Sospensione della concessione	8
ART. 16 Autotutela	9
ART. 17 Riscossione coattiva	9
ART. 18 Rimborsi.....	9
ART. 19 Disposizioni finali.....	9
Allegato A – CALCOLO DEL CANONE MERCATALE.....	10

ART. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Tione di Trento.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della suddetta legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 2

Definizioni e disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione del comune se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
4. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

ART. 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Presupposto per l'applicazione del canone è l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche concessa ai titolari di concessione ed agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione o con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.
3. Presupposto per l'applicazione del canone è anche la concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico nell'ambito dei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli.

ART. 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dallo spuntista, dal titolare dell'atto di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nell'ambito del mercato contadino o dall'occupante abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà degli stessi.
3. Il canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 5

Ufficio comunale competente

1. Gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche vengono emessi dall'ufficio comunale competente.
2. Il Funzionario responsabile del canone di cui al presente regolamento è lo stesso nominato agli effetti dell'art. 5 comma 4 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il Funzionario provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi. Le predette funzioni, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

ART. 6

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato con le modalità, vincoli e validità temporale delle concessioni di posteggio previsti dalla normativa.

ART. 7

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio delle concessioni di posteggio nei mercati si rinvia al Regolamento comunale per il commercio su area pubblica ed al quadro normativo vigente in materia.

ART. 8

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni su suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuate da spuntisti, dalle superfici indicate nelle planimetrie di cui al vigente Regolamento per il commercio su area pubblica;
 - c. durata dell'occupazione. Per gli spuntisti i giorni sono quelli effettivi, come risultanti dalle presenze rilevate;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, il tutto con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. In presenza di autorizzazione/concessione riguardante più giorni/periodi non consecutivi all'interno del medesimo anno solare gli stessi saranno computati singolarmente.

ART. 9

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria.

ART. 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera è quella indicata all'articolo 1, comma 842, della Legge 160/2019 (che per i Comuni fino ai 10.000 abitanti è pari ad Euro 0,60 a giorno) che, moltiplicata per il coefficiente di adeguamento territoriale, determina la tariffa ordinaria. Il coefficiente di adeguamento territoriale è fissato pari ad 1 poiché le aree di mercato e le fiere si svolgono lungo i viali e nelle piazze principali del paese in uguale posizione di centralità:

	Zona Unica territoriale
Tariffa standard	0.60
Coefficiente di adeguamento territoriale	1
Tariffa ordinaria	0.60

2. La tariffa applicata viene determinata moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti moltiplicatori qui di seguito indicati che tengono conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

Codice	Tipologia di occupazione	Coefficiente moltiplicatore
1	Mercato quindicinale del lunedì periodo estivo (dal 01.06 al 30.09 – orario dalle ore 7.30 alle ore 15.00)	1.25
2	Mercato quindicinale del lunedì periodo invernale (dal 01.10 al 31.05 – orario dalle ore 8.00 alle ore 15.00)	1.25
3	Fiera dei Termen (ultimi tre mercoledì di ottobre - orario dalle ore 7.00 alle ore 19.00)	1.25
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 7.30 alle ore 13.30	1.25
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 14.00 alle ore 19.00	1.25

3. Il coefficiente moltiplicativo è fissato uguale per tutte le tipologie di occupazione ed è pari ad 1,25 in quanto le aree di mercato e le fiere si svolgono lungo i viali più centrali e nelle piazze principali del paese. Si dà atto che non viene superato l'aumento tariffario massimo di cui al comma 843, della Legge 160/2019.

ART. 11 **Determinazione del canone**

1. Considerato il carattere ricorrente e la cadenza settimanale del mercato contadino è riconosciuta per lo stesso, ai sensi dell'art. 1 comma 843 della Legge 160/2019, una riduzione del canone dovuto nella misura di seguito indicata:

Codice	Tipologia di occupazione	Riduzione
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 7.30 alle ore 13.30	30%
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 14.00 alle ore 19.00	30%

2. Ai fini della determinazione del canone si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore (indicate nei provvedimenti autorizzatori e fino ad un massimo di 9), in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie calcolata sulla base dell'art. 8. La durata dell'occupazione, espressa in ore, è comprensiva del tempo concesso per l'allestimento dei banchi fino al termine concesso di sgombero dell'area, indipendentemente dall'effettiva durata dell'occupazione. Le ore indicate nei provvedimenti autorizzatori si arrotondano all'unità di ora superiore.

ART. 12 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni in occasione di fiere e mercati in presenza di concessioni con validità pluriennale il versamento del canone deve essere effettuato annualmente.
3. Relativamente alla Fiera dei Termen ed al Mercato contadino il versamento del canone deve essere effettuato entro la prima giornata di occupazione.
4. Per le occupazioni effettuate da titolari di concessione nell'ambito del mercato quindicinale del lunedì, l'ammontare del canone deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno solare a cui l'occupazione si riferisce.
5. Per le occupazioni effettuate da ambulanti spuntisti (la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta), in occasione sia del mercato quindicinale del lunedì che della Fiera dei Termen, l'ammontare del canone dovuto viene richiesto direttamente nel luogo di occupazione e al momento dell'assegnazione del posteggio e viene riscosso dagli agenti della Polizia locale che rilasciano una ricevuta indicante il giorno della presenza e l'importo versato.
6. A richiesta degli organi di vigilanza, nei giorni di svolgimento di fiera e mercato, deve essere data dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal Comune. In caso di mancata esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento sarà vietato l'accesso all'area mercatale fino alla regolarizzazione del pagamento del canone dovuto.
7. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 ed a seguito di motivata richiesta dell'interessato sarà facoltà del Funzionario Responsabile concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro l'anno solare in rate mensili, bimestrali o trimestrali calcolando i vigenti interessi legali.
8. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario. In caso di mancata presenza alla Fiera dei Termen, qualora venga presentata idonea giustificazione di assenza, il relativo canone non viene richiesto. All'eventuale restituzione delle somme versate e non dovute provvede il responsabile dell'ufficio tributi.
9. Per le occupazioni abusive l'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata o pec, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
11. Non si effettua alcun versamento per importo del Canone inferiore ad Euro 5,00 annui.
12. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi si applicano dalla data del verbale di accertamento.
13. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 13

Accertamenti – Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'ufficio tributi comunale, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019 e del vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune.

ART. 14

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 689/1981 e dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della Legge 449/1997 nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.

ART. 15

Sospensione della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di cui al comma 1 il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione ed al conseguente rimborso senza interessi.

ART. 16

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

ART. 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/73, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ART. 18

Rimborsi

1. Con riferimento al mercato che si svolge ogni quindici giorni, gli ambulanti titolari di posto fisso possono presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, la domanda per chiedere, in caso di accertamento dell'assenza, il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone annuo previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo annuale concesso. Alla restituzione delle somme versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile dell'ufficio tributi. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

ART. 19

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, così come modificato con deliberazione consiliare di data 28.02.2022, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Allegato A – CALCOLO DEL CANONE MERCATALE

A. TARIFFA STANDARD

Tariffa giornaliera standard articolo 1, comma 842, Legge 160/2019 - abitanti fino a 10.000	€ 0.60
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------

B. TARIFFA GIORNALIERA

1 Coefficiente di adeguamento territoriale

ZONA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
UNICA	Intero territorio comunale	1

2 Coefficiente moltiplicatore di valutazione economica

Codice	Tipologia di occupazione	Coefficiente moltiplicatore
1	Mercato quindicinale del lunedì periodo estivo (dal 01.06 al 30.09 – orario dalle ore 7.30 alle ore 15.00)	1.25
2	Mercato quindicinale del lunedì periodo invernale (dal 01.10 al 31.05 – orario dalle ore 8.00 alle ore 15.00)	1.25
3	Fiera dei Termen (ultimi tre mercoledì di ottobre - orario dalle ore 7.00 alle ore 19.00)	1.25
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 7.30 alle ore 13.30	1.25
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 14.00 alle ore 19.00	1.25

C. RIDUZIONI DEL CANONE DOVUTO:

Codice	Tipologia di occupazione	Riduzione
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 7.30 alle ore 13.30	30%
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 14.00 alle ore 19.00	30%

D. ELENCO TARIFFE GIORNALIERE A MQ.

Tipologia di mercato o fiera	Tariffa giornaliera (incluso l'adeguamento territoriale ed il coefficiente moltiplicatore di valutazione economica)	Durata in ore di mercato e fiera	Tariffa giornaliera parametrata all'orario*	Tariffa giornaliera parametrata all'orario con lo sconto di cui al punto C. (se dovuto)
Mercato quindicinale del lunedì estivo	€ 0.75	8	€ 0.25	€ 0.25
Mercato quindicinale del lunedì invernale	€ 0.75	7	€ 0.22	€ 0.22
Fiera dei Termen (ultimi tre mercoledì di ottobre)	€ 0.75	12	€ 0.75	€ 0.75
Mercato contadino estivo	€ 0.75	6	€ 0.19	€ 0.13
Mercato contadino invernale	€ 0.75	5	€ 0.16	€ 0.12

*tariffa giornaliera parametrata all'orario = tariffa giornaliera : 24 ore x num. ore di mercato e fiera. Se la durata è pari o superiore a 9 ore si applica la tariffa giornaliera.

CALCOLO DEL CANONE MERCATALE PER I TITOLARI DI CONCESSIONE:

Mq risultanti da concessione x Tariffa giornaliera (punto D.) parametrata all'orario con lo sconto di cui al punto C. (se dovuto) x giornate di mercato da calendario

CALCOLO DEL CANONE MERCATALE PER GLI SPUNTISTI:

Mq risultanti dalle superfici indicate nelle planimetrie di cui al vigente Regolamento per il commercio su area pubblica x Tariffa giornaliera (punto D.) parametrata all'orario con lo sconto di cui al punto C. (se dovuto)